

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

MARIO PERINI

Il decennale della Legge 76/2016:
bilancio costituzionale, effettività sociale
e prospettive di sistema

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first
7 agosto 2026

Il decennale della Legge 76/2016: bilancio costituzionale, effettività sociale e prospettive di sistema

Sommario

1. Dal riconoscimento alla giustificazione del doppio binario. – 2. Coppie *same-sex*: il fondamento costituzionale e il consolidamento sovranazionale. – 3. Matrimonio e unione civile: mimesi normativa, separatezza simbolica e crisi della differenza. – 4. Autonomia privata e solidarietà: l'unione civile come *status* familiare. – 5. Effettività sociale, trasformazione del matrimonio e prospettive di sistema. – 6. Alcuni spunti conclusivi.

Abstract

Il saggio propone un bilancio costituzionale della legge n. 76 del 2016 a dieci anni dalla sua approvazione. L'analisi sostiene che il problema non sia più il riconoscimento delle coppie *same-sex*, ormai acquisito, ma la persistente giustificazione del doppio binario tra unione civile e matrimonio. Alla luce della giurisprudenza costituzionale, convenzionale ed eurounitaria, l'unione civile emerge come *status* familiare fondato sugli artt. 2 e 3 Cost., caratterizzato da una sostanza solidaristica largamente convergente con quella matrimoniale. Il contributo evidenzia così la tensione tra assimilazione normativa e separatezza simbolica, concludendo che le differenze residue tra i due istituti devono essere sottoposte a un controllo sempre più rigoroso di ragionevolezza costituzionale.

The essay provides a constitutional assessment of Law No. 76 of 2016 ten years after its enactment. It argues that the central issue is no longer the legal recognition of same-sex couples, but the continuing justification of the dual-track regime separating civil unions from marriage. In light of Italian constitutional case law, the European Convention system and EU law, civil unions appear as a family status grounded in Articles 2 and 3 of the Constitution and marked by a solidarity-based structure largely convergent with marriage. The essay therefore highlights the tension between normative assimilation and symbolic separation, concluding that the remaining differences between the two institutions require increasingly strict constitutional scrutiny.

* Professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena. Il contributo è stato sottoposto a referaggio a doppio cieco.

1. Dal riconoscimento alla giustificazione del doppio binario

L'anniversario del decennale della L. n. 76/2016¹ (d'ora in poi, per comodità, "legge Cirinnà") – una tappa fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà giuridica² – invita opportunamente a sottrarsi tanto alla retorica celebrativa quanto a quella, speculare, della sottovalutazione; e ciò perché, a dieci anni dall'introduzione dell'unione civile nel nostro ordinamento, il problema non consiste più³ – o, almeno, non consiste principalmente – nel domandarsi se essa abbia rappresentato un avanzamento rispetto al vuoto di tutela precedente, circostanza che appare difficilmente contestabile⁴, ma nel verificare se l'ordinamento italiano, dopo avere riconosciuto la coppia *same-sex* quale relazione costituzionalmente rilevante, possa ancora mantenere, senza sottoporlo a un controllo sempre più esigente di ragionevolezza, un doppio binario di *status*⁵. Resta, beninteso, il dato – tuttora presente nella giurisprudenza costituzionale – della "obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto"⁶ e, con esso, l'esclusione di una "impellenza costituzionale di una parità di trattamento"⁷; ma è appunto su questo crinale, e non su quello del mero accesso al diritto, che oggi si colloca il nodo teorico e sistematico più rilevante.

La ricorrenza decennale consente, in altri termini, di mutare il punto di osservazione. Non siamo più nel momento fondativo, nel quale la questione era se il legislatore dovesse approntare una qualche forma di riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali; siamo, piuttosto, nella fase successiva, assai più severa per l'interprete costituzionale, nella quale l'istituto deve essere misurato non soltanto rispetto al passato che ha superato, ma rispetto al sistema che esso stesso ha contribuito a trasformare. È qui che il bilancio diviene propriamente costituzionale: non quando si limita a registrare un progresso,

-
- 1 Il presente scritto costituisce una rielaborazione della relazione presentata in occasione dell'incontro "La legge sulle unioni civili: le prospettive giuridiche", svoltosi a Siena l'8 e il 9 maggio 2026 e organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche e internazionali.
 - 2 La stessa Corte costituzionale ha recentemente riconosciuto alla novella del 2016 il merito di aver tradotto in norma di sistema un'evoluzione sociologica e giurisprudenziale ormai matura, definendola un "approdo" necessario (Corte cost., sentenza del 25 luglio 2024, n. 148, par. 3.6, diritto).
 - 3 A tal proposito, potrebbe essere opportunamente richiamata l'osservazione secondo cui la legge Cirinnà costituisce "una riforma molto importante", idonea a garantire alle coppie dello stesso sesso "uno status analogo a quello coniugale", G. Ferrando, *Le unioni civili. Prime impressioni sulla riforma*, in questa *Rivista*, 2016, p. 6. Le unioni civili rappresentano una vera riforma di *status*; proprio per questo, una volta acquisito il riconoscimento giuridico della coppia, il problema si sposta sulla ragionevolezza delle differenziazioni che continuano a distinguerle dal matrimonio.
 - 4 Sia sufficiente il richiamo a Corte Edu, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*, par. 185), nella quale si afferma che l'Italia aveva "ecceduto il suo margine di discrezionalità" non avendo predisposto "uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle [...] unioni omosessuali". La pronuncia individua con chiarezza l'inadempimento statale precedente alla legge n. 76 del 2016, consistente proprio nell'assenza di una cornice normativa dedicata al riconoscimento delle coppie dello stesso sesso.
 - 5 Cfr. Grande Camera della Corte Edu, 17 gennaio 2023, *Fedotova e altri c. Russia*, par. 190.
 - 6 Corte cost., sentenza del 22 febbraio – 22 aprile 2024, n. 66, par. 3.1.1, diritto, ove si afferma che "il rapporto coniugale si configura come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile, e non può essere ad esso assimilato perché se ne possa dedurre l'impellenza costituzionale di una parità di trattamento". La sentenza conferma la persistente distinzione tra i due istituti, ricondotta dalla Corte alla loro differente matrice costituzionale, pur in un contesto di progressiva convergenza degli assetti di tutela.
 - 7 Corte cost., sentenza del 22 febbraio – 22 aprile 2024, n. 66, par. 3.1.1, diritto. Sulla differente matrice dei due istituti, cfr. ad es. Corte cost., sentenza del 14 aprile 2010, n. 138, par. 9, diritto, e sentenza dell'11 giugno 2014, n. 170, par. 5.5, diritto.

ma quando verifica se quel progresso sia stato ricondotto entro una forma ordinamentale coerente, non discriminatoria e ragionevolmente giustificabile.

Da questo punto di vista, la legge Cirinnà presenta un'ambivalenza strutturale, principalmente dovuta al compromesso politico che ha permesso la sua approvazione. Se, da un lato, essa ha sanato una lacuna di protezione divenuta, dopo la giurisprudenza costituzionale ed europea, difficilmente tollerabile; dall'altro, lo ha fatto attraverso una tecnica normativa che, mentre riconosce, separa; mentre assimila, differenzia; mentre include la coppia omoaffettiva nello spazio della giuridicità familiare, ne conserva una collocazione distinta rispetto al matrimonio. Tale ambivalenza non è un accidente redazionale. È la forma giuridica di un compromesso politico. E, come spesso accade ai compromessi politici quando vengono trasfusi in istituti di *status*, ciò che nella fase costitutiva può apparire ragionevole o persino necessario, nella fase del consolidamento può diventare il punto di maggiore frizione sistematica⁸.

La questione, infatti, non è più, propriamente, quella dell'ingresso della coppia omosessuale nello spazio del diritto; è, piuttosto, quella della qualità della sistemazione giuridica che a tale ingresso è stata data. Se si guarda al primo decennio della legge Cirinnà, ciò che emerge non è, infatti, un istituto marginale, sperimentale o provvisorio, bensì una figura ormai stabilizzata, la quale è trattata dal diritto vivente come parte del sistema delle relazioni familiari costituzionalmente protette⁹. E proprio per questo la distinzione rispetto al matrimonio non può più essere assunta come neutra, autoevidente o meramente nominale: essa esige, ormai, di essere giustificata.

In ciò si coglie una dinamica tipica del costituzionalismo dei diritti. Il riconoscimento iniziale di una posizione soggettiva non chiude il problema costituzionale, ma lo riapre su un piano più avanzato: quello dell'effettività, della coerenza e della non arbitrarietà delle differenziazioni residue. La giurisprudenza costituzionale italiana conosce bene questo movimento. Il principio di eguaglianza non opera soltanto come divieto di discriminazioni manifeste, ma anche come criterio di controllo della ragionevolezza della disciplina positiva; e tale controllo diviene tanto più intenso quanto più la differenziazione incide su diritti inviolabili, identità personale, vita affettiva e formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo. Qui gli artt. 2 e 3 Cost. non agiscono come parametri decorativi, ma come assi portanti di una verifica di sistema.

⁸ Cfr. ad es. N. Colaianni, *Diritto alla vita familiare e unioni civili: la laicità incompiuta*, in *Federalismi.it*, 2016, p. 2 ss.; C. Mado-
nia, *Separate but equal? Il nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*, in questa *Rivista*, 2016, p. 75 ss.

⁹ La giurisprudenza costituzionale ed europea sono, da questo punto di vista, ormai consolidate. Cfr. ad es. Corte cost., sent.
n. 148/2024; Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 5 giugno 2018, causa C673/16, *Coman*, dove si legge che "dalla giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare
nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso op-
posto che si trovi nella stessa situazione" (par. 50); in senso analogo, cfr. Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 14 dicem-
bre 2021, causa C490/20, *Pancherovo*, par. 61. Nei diversi livelli di protezione dei diritti si sancisce ormai l'identità di sostan-
za assiologica tra i modelli familiari. In questa ottica, si possono anche richiamare le Conclusioni dell'Avvocato Generale
Jean Richard de la Tour nella causa C-713/23, *Trojan*, dove si legge che "l'assenza di qualsiasi riconoscimento in uno Stato
membro del vincolo matrimoniale instaurato tra due persone dello stesso sesso e registrato in un altro Stato membro crei
una restrizione all'esercizio del diritto derivante dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE" (par. 32). L'Avvocato Generale sem-
bra prefigurare il superamento della discrezionalità statale laddove la mancanza di riconoscimento produca inconvenienti
sproporzionati alla dignità personale.

2. Coppie same-sex: il fondamento costituzionale e il consolidamento sovranazionale

Una precisazione preliminare, tuttavia, s'impone. Per ragioni insieme di tempo, di oggetto e di logica, limiterò queste riflessioni al solo istituto dell'unione civile, considerato anzitutto come atto costitutivo e come rapporto giuridico tra due soggetti. Di tempo, perché lo spazio di un saggio come questo non consente di affrontare compiutamente il tema – ormai vastissimo e autosufficiente – dell'omogenitorialità. Di oggetto, perché il decennale che si intende celebrare concerne una legge che, come è noto, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'unione civile, ma non ha incluso nel proprio perimetro normativo la questione della genitorialità¹⁰. Di logica, infine, perché prima ancora di interrogarsi sulle proiezioni familiari ulteriori dell'istituto, occorre soffermarsi sul suo nucleo genetico: su quell'atto costitutivo attraverso il quale il legislatore del 2016 ha riconosciuto rilevanza giuridica a una formazione sociale sino ad allora priva di una compiuta disciplina positiva.

Questa delimitazione non equivale, naturalmente, a rimuovere il problema dell'omogenitorialità dal campo costituzionale. Equivale, più semplicemente, a evitare una sovrapposizione analitica che rischierebbe di indebolire entrambi i discorsi. La genitorialità pone questioni ulteriori: interesse del minore, continuità dello *status filiationis*, trascrizione degli atti formati all'estero, margine di apprezzamento del legislatore, ordine pubblico internazionale, circolazione degli *status*. L'unione civile, invece, interroga il nucleo primario della relazione affettiva tra adulti: il se e il come l'ordinamento riconosca dignità giuridica a un vincolo stabile, pubblico, solidaristico, fondato su una comunanza di vita tra due persone. Separare i piani non significa ignorarne le connessioni, ma preservare la precisione dell'argomento.

Il primo snodo che si intende affrontare in queste pagine è, allora, il fondamento costituzionale dell'istituto. Come noto, l'unione civile entra nell'ordinamento non per il tramite dell'art. 29 Cost., ma per il tramite dell'art. 2, in connessione con l'art. 3; e si tratta di una scelta che non ha nulla di meramente tecnico, perché significa che la coppia viene riconosciuta, anzitutto, come formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo¹¹. La formula della "specifica formazione sociale", utilizzata dalla Corte nel 2010 e dal legislatore nel 2016, va dunque presa sul serio: essa non designa una figura minore, né allude a una protezione attenuata, ma tenta di ancorare l'istituto al nucleo più intenso del costituzionalismo, quello del principio personalista¹².

¹⁰ Cfr. art. 1, comma 20, L. n. 76/2016. Come chiarito dalla Corte costituzionale "dal rinvio che il comma 20 dell'art. 1 di detta legge opera alle disposizioni sul matrimonio (cosiddetta clausola di salvaguardia) restano, infatti, escluse, perché non richiamate, quelle, appunto, che regolano la paternità, la maternità e l'adozione legittimante", sentenza del 4 novembre 2020, n. 230, par. 5.2, diritto; così già Corte costituzionale, sentenza del 15 novembre 2019, n. 237.

¹¹ Già prima della legge Cirinnà, cfr. Corte cost. sent. n. 138/2010; anche di recente la Corte ha chiarito "le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità", sent. che Corte cost. n. 66/2024, par. 3.1.1. diritto. La Corte Edu, 21 luglio 2015, *Oliari e altri c. Italia*, riconobbe che la Corte costituzionale italiana avesse stabilito che "per formazione sociale si doveva intendere ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. Tale nozione comprendeva l'unione omosessuale" (par. 16).

¹² La Corte costituzionale, ormai da molti anni e in molteplici occasioni, ha espressamente valorizzato questo principio, la cui matrice dogmatica, come noto, si ritrova in Mortati: Corte costituzionale, sentenze del 28 luglio 2025, n. 135, par. 4.1 diritto; del 30 luglio 2025, n. 76, par. 4 diritto; del 20 maggio 2025, n. 66, par. 7 diritto; del 23 gennaio 2025, n. 3, par. 4.2 diritto; del 27 gennaio 2022, n. 22, par. 5.2 diritto; del 29 maggio 2020, n. 102, par. 4.3 diritto; 14 febbraio 2020, n. 18, par. 6 diritto; 10 maggio 2019, n. 114, par. 6 diritto; 18 luglio 2003, n. 253, par. 2 diritto; 10 maggio 1999 n. 167, par. 6 diritto. Anche le corti

L'art. 2 Cost., del resto, non è una clausola di benevola tolleranza verso forme sociali residuali. È, nella tradizione costituzionalistica italiana, la disposizione che consente di pensare la persona non come monade astratta, ma come soggetto situato, relazionale, inserito in ambiti di vita nei quali libertà e solidarietà si implicano reciprocamente. La coppia *same-sex*, una volta ricondotta a tale paradigma, non può essere trattata come mero fatto sociale recepito in via concessiva dal legislatore; essa diviene spazio costituzionalmente rilevante di svolgimento della personalità, e dunque punto di emersione di diritti inviolabili e di doveri inderogabili di solidarietà.

La scelta di non ricondurre l'unione civile all'art. 29 Cost. ha certamente un peso. Come noto, la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 138 del 2010, ha mantenuto ferma una lettura dell'art. 29 come disposizione riferita alla famiglia fondata sul matrimonio, storicamente e testualmente inteso come unione tra persone di sesso diverso. Questo, però, non significa che tutto ciò che resta fuori dall'art. 29 sia costituzionalmente secondario. L'errore, qui, sarebbe quello di costruire una gerarchia assiologica rigida tra famiglie "di serie costituzionale piena" e formazioni affettive "di serie costituzionale attenuata". L'art. 2 non è un parametro debole; è, al contrario, il luogo in cui il costituzionalismo personalista intercetta le trasformazioni sociali che non trovano immediata iscrizione nelle formule testuali del 1948¹³.

Del resto, sarebbe del tutto riduttivo leggere questa evoluzione come il prodotto esclusivo della dinamica interna dell'ordinamento italiano. Il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso è maturato anche grazie al contesto multilivello nel quale esso si colloca¹⁴: la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁵ e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁶ hanno svolto, al riguardo, un ruolo difficilmente sottostimabile. Ma anche la stessa giurisprudenza costituzionale aveva predisposto il terreno con la nota sentenza n. 138 del 2010, riconoscendo alla stabile convivenza tra persone dello stesso sesso il diritto fondamentale a ottenere un riconoscimento giuridico, nei tempi e nei modi rimessi al legislatore¹⁷; e le decisioni successive non hanno smentito quel

sovranazionali hanno evidenziato come il proprio "vissuto affettivo" sia una esplicazione dell'identità personale e sociale degli individui: "the Court has already held on several occasions that the unavailability of a legal regime for recognition and protection of same-sex couples affected both the personal and the social identity of the applicants, as same-sex people wishing to have their relationships as a couple legitimized and protected by law", Corte Edu, 12 dicembre 2023, *Przybyszewska e altri c. Polonia*, par. 39.

- 13 Cfr. ad es. R. Romboli, *Le unioni omoaffettive tra legislatori e giudici*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta OnLine*, giurcost.org, 2020; Idem, *La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni*, in *Rivista AIC*, www.rivistaaic.it, 2011.
- 14 Già a ridosso dell'approvazione della legge Cirinnà, si è riconosciuto come la Corte Edu, dichiarando la violazione dell'art. 8 della Convenzione, ha di fatto accelerato il dibattito interno sulla legge sulle unioni civili promulgata, dieci mesi più tardi: M.M. Winkler, *Il piombo e l'oro: riflessioni sul caso Oliari c. Italia*, in questa *Rivista*, 2016, p. 46.
- 15 Cfr. Corte Edu, Grande Sezione, 1° aprile 2008, *Maruko*, dove si stabilisce tra l'altro l'integrazione della tutela dei diritti fondamentali con la disciplina contro le discriminazioni sul lavoro, imponendo un'equiparazione funzionale laddove l'ordinamento nazionale ponga l'unione in situazione analoga al matrimonio. Ancora più significative sono le Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, 6 settembre 2007, causa C-267/06, *Maruko*, dove si legge che "il diniego della pensione dovuto al fatto di non avere contratto matrimonio, quando due persone dello stesso sesso non possono contrarlo, avendo sottoscritto un'unione che produce effetti simili, comporta una discriminazione indiretta fondata sulle tendenze sessuali ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2000/78" (par. 72).
- 16 Cfr. Corte Edu, *Oliari e altri c. Italia*, 21 luglio 2015.
- 17 Prima della legge Cirinnà, una posizione estremamente netta venne espressa dalla Corte di cassazione quando riconobbe che a "i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero,

punto di partenza, ma, semmai, ne hanno progressivamente consolidato la portata¹⁸.

Pare importante cogliere la qualità di quel passaggio. Nella sentenza n. 138 del 2010 la Corte non ha aperto il matrimonio alle coppie omosessuali; ma ha compiuto un'operazione costituzionalmente non meno significativa, riconoscendo che l'unione omosessuale rientri tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. e che ad essa spetti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico. Il legislatore conservava, dunque, discrezionalità sulla forma, ma non sull'*an* della tutela. La discrezionalità legislativa, in questa materia, nasce già costituzionalmente orientata: non è potere libero di riconoscere o non riconoscere, ma potere conformativo entro un obbligo di protezione.

Da qui sembra discendere un punto che spesso resta implicito. La legge Cirinnà non è soltanto il risultato di una scelta parlamentare politicamente opportuna; è anche la risposta, tardiva, a una progressiva densificazione degli obblighi costituzionali e convenzionali. In questo senso, il rapporto tra legislazione e giurisprudenza non può essere descritto secondo la rassicurante alternativa fra supplenza giudiziaria e primato parlamentare. Più correttamente, esso mostra una sequenza di inadempienze, sollecitazioni e assestamenti: il giudice costituzionale individua il vuoto di tutela, il giudice convenzionale ne certifica l'incompatibilità con l'art. 8, Cedu, il legislatore interviene costruendo una forma giuridica distinta. E proprio perché quella forma nasce sotto pressione costituzionale ed europea, essa non può sottrarsi, una volta stabilizzata, a un controllo severo sulla sua coerenza interna.

Ora, però, tale consolidamento non riguarda più soltanto l'*an* dell'istituto, ossia la necessità che le coppie dello stesso sesso dispongano di una qualche forma di riconoscimento giuridico; investe, sempre più chiaramente, anche il *quomodo* della tutela che quel riconoscimento deve assicurare.

La più recente giurisprudenza convenzionale restituisce con particolare nettezza questo spostamento di prospettiva¹⁹. Con la sentenza *Fedotova e altri c. Russia*, la Grande Camera della Corte Edu ha ricondotto all'art. 8, Cedu, un obbligo positivo degli Stati di predisporre una cornice giuridica idonea a riconoscere e proteggere le coppie *same-sex*. Il margine di apprezzamento statale non scompare, ma si contrae: esso riguarda la scelta della forma regolativa — matrimonio, unione registrata, partenariato civile o altro modello funzionalmente equivalente — non la possibilità di lasciare tali relazioni fuori da ogni riconoscimento giuridico effettivo²⁰.

La successiva giurisprudenza di Strasburgo ha reso ancora più visibile la portata concreta di questo obbligo. In *Buhuceanu e altri c. Romania*, la Corte ha ribadito che l'assenza di qualunque forma di riconoscimento e protezione delle coppie dello stesso sesso integra una violazione dell'art. 8, Cedu,

tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla «vita familiare» e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di «specifiche situazioni», il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata», Corte di cassazione, sez. I civ., 15 marzo 2012, n. 4184, par. 4.2.

¹⁸ Cfr. ad es. Corte costituzionale, sentenze dell'11 giugno 2014, n. 170, del 22 novembre 2018, n. 212, del 23 ottobre 2019, n. 221, del 4 novembre 2020, n. 230, del 9 marzo 2021, n. 33, del 13 ottobre 2022 n. 209, del 26 gennaio 2024, n. 10, del 22 aprile 2024, n. 66, del 25 luglio 2024, n. 148, del 23 dicembre 2025, n. 197, del 23 gennaio 2026, n. 7.

¹⁹ In tutte queste decisioni, come si accennerà immediatamente, la Corte ribadisce che l'assenza di una forma di riconoscimento e protezione giuridica delle coppie *same-sex* viola l'art. 8 Cedu, pur lasciando agli Stati un margine nella scelta del modello regolativo.

²⁰ Corte Edu, Grande Camera, 17 gennaio 2023, *Fedotova e altri c. Russia*. La Corte ha affermato che l'art. 8, Cedu, impone agli Stati un obbligo positivo di assicurare alle coppie dello stesso sesso una cornice giuridica di riconoscimento e protezione. Resta agli Stati un margine di apprezzamento quanto alla forma e al contenuto del regime prescelto, ma non quanto alla possibilità di negare in radice ogni riconoscimento legale della relazione.

valorizzando non soltanto la dimensione simbolica del riconoscimento, ma anche le conseguenze pratiche che derivano dalla mancanza di uno statuto giuridico nella vita quotidiana della coppia²¹. Lo stesso itinerario viene confermato in *Przybyszewska e altri c. Polonia*, ove la Corte insiste sul fatto che la protezione convenzionale non può esaurirsi in un generico rispetto della vita privata, ma richiede un quadro legale capace di attribuire stabilità, prevedibilità e tutela alla relazione familiare già esistente sul piano sociale²². Con *Formela e altri c. Polonia*, infine, il tema si precisa ulteriormente: il rifiuto di riconoscere, nell'ordinamento interno, matrimoni *same-sex* validamente contratti all'estero non rileva solo come mancato riconoscimento formale, ma per gli effetti di concreta vulnerabilità che produce nei rapporti patrimoniali, fiscali, assistenziali, previdenziali e amministrativi della coppia²³.

Sembrerebbe questo, a mio avviso, il profilo decisivo. Una volta assunta come formazione sociale costituzionalmente rilevante, la coppia non può restare affidata a una tutela intermittente, frammentaria o meramente simbolica. Il riconoscimento, se vuole essere giuridico e non soltanto retorico, deve tradursi in una disciplina effettivamente praticabile: una disciplina che consenta alla relazione di operare nei confronti dei terzi e dell'ordinamento, di produrre conseguenze prevedibili e di sottrarre la vita familiare alla precarietà di soluzioni occasionali, amministrative o giurisprudenziali. La Corte Edu non pretende l'uniformazione dei modelli familiari nazionali, né impone il matrimonio egualitario come unica forma convenzionalmente dovuta; pretende, però, che la protezione non sia vuota, che non si riduca a un riconoscimento nominale privo di contenuto operativo. È in questa distanza fra riconoscimento apparente e tutela effettiva che si gioca oggi la tenuta convenzionale delle discipline nazionali.

Il filo argomentativo della Corte Edu merita di essere particolarmente evidenziato. Non si tratta di affermare, almeno allo stato, un obbligo convenzionale generalizzato di apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Si tratta, piuttosto, di ritenere che l'assenza di una cornice giuridica riconoscibile, stabile e accessibile violi la vita privata e familiare delle coppie *same-sex*²⁴. Il baricentro, dunque, si sposta dal *nomen* dell'istituto alla sostanza della protezione. È un passaggio delicato, perché lascia agli Stati un margine di apprezzamento sulla tecnica normativa, ma riduce drasticamente il margine quanto all'effettività della tutela. Il pluralismo delle forme è ammesso; l'inconsistenza della protezione no.

-
- 21 Corte Edu, 23 maggio 2023, *Buhuceanu e altri c. Romania*. La Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 8, Cedu, nell'assenza, nell'ordinamento rumeno, di qualsiasi forma di riconoscimento e protezione delle coppie *same-sex*, sottolineando che tale mancanza incide sulla vita privata e familiare degli interessati e sulla possibilità di regolare aspetti essenziali della loro relazione.
- 22 Corte Edu, 12 dicembre 2023, *Przybyszewska e altri c. Polonia*. La decisione riguarda cinque coppie dello stesso sesso che lamentavano l'assenza, nel diritto polacco, di qualsiasi forma di riconoscimento e protezione giuridica della loro relazione. La Corte ha accertato la violazione dell'art. 8, Cedu, ribadendo che la tutela convenzionale richiede un quadro legale effettivo e non meramente eventuale.
- 23 Corte Edu, 19 settembre 2024, *Formela e altri c. Polonia*. Il caso concerneva coppie dello stesso sesso che avevano contratto matrimonio all'estero e alle quali era stata negata la registrazione o il riconoscimento del matrimonio in Polonia. La Corte ha ritenuto violato l'art. 8, Cedu, valorizzando gli effetti pratici del mancato riconoscimento, tra cui l'impossibilità di beneficiare di tutele connesse alla relazione nei settori dell'assistenza, della fiscalità, dell'assicurazione sanitaria e dei rapporti amministrativi.
- 24 In modo molto chiaro si afferma ad esempio che "member States are invited to take relevant measures to ensure that same-sex couples, without any discrimination [...] are provided with legal or other means to address the practical problems related to the social reality in which they live", Corte Edu, Sez. I, 23 maggio 2023, *Buhuceanu e altri c. Romania*, ric. n. 20035/19, par. 166.

Né diverso, nella sostanza, è il segnale che proviene dal diritto dell'Unione²⁵. Qui il tema non si presenta, almeno in prima battuta, come imposizione di un modello uniforme di famiglia o di stato civile, ma come esigenza di continuità degli *status* personali e familiari nello spazio europeo di circolazione. Il dato che emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è più sottile, ma non meno incisivo: un rapporto validamente costituito o riconosciuto in uno Stato membro non può perdere, per il solo attraversamento del confine, ogni consistenza giuridica e ogni affidabilità pratica, quando da tale perdita derivi un ostacolo all'esercizio effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione²⁶.

La sentenza *Coman*²⁷ resta, da questo punto di vista, paradigmatica. La Corte di giustizia non impone agli Stati membri di introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel proprio diritto interno, né sottrae loro la competenza in materia di stato civile. Afferma però che tale competenza non può essere esercitata in modo da svuotare l'effetto utile dell'art. 21, TFUE. Ne consegue che lo Stato membro non può invocare la propria disciplina matrimoniale interna per negare, ai fini del diritto di soggiorno derivato, la qualità di "coniuge" al partner dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato la libertà di circolazione, ove il matrimonio sia stato validamente contratto in altro Stato membro. L'argomento è costruito con cautela e il riconoscimento resta funzionale; ma proprio questa funzionalità mostra quanto gli *status* familiari siano ormai esposti alla pressione ordinante dello spazio giuridico europeo. La competenza nazionale permane, ma non opera più come zona franca impermeabile ai diritti di circolazione.

In *Pancharevo*²⁸, pur nel diverso terreno della filiazione, la Corte approfondisce ulteriormente il nesso tra *status* familiare, documentazione civile e libertà di circolazione. Anche qui non si tratta di omogeneizzare le discipline nazionali della genitorialità, né di imporre allo Stato membro di origine

-
- 25 Cfr. ad es. Corte di giustizia Ue, causa C-673/16, *Coman* del 2018; causa C-490/20, *Pancharevo* del 2021; causa C-4/23, *Mirin* del 2024; e soprattutto causa C-713/23, *Trojan* del 2025.
- 26 In modo assai netto, la Corte di giustizia afferma che "gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dei matrimoni conclusi da cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro, l'assenza di una modalità di riconoscimento equivalente a quella concessa alle coppie di sesso opposto costituisce una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e vietata dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta. Ne consegue che, qualora uno Stato membro scelga, nell'ambito di tale margine di discrezionalità, di prevedere nel proprio diritto nazionale una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti dai cittadini dell'Unione durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro, quale, nel caso di specie, la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, tale Stato membro è tenuto ad applicare detta modalità indistintamente ai matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso e a quelli contratti tra persone di sesso opposto", Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, causa C-713/23, *Wojewoda Mazowiecki/Cupriak-Trojan e Trojan*, par. 75. Su cui, cfr. ad es. G. Varanese, *Status familiare e cittadinanza europea: la qualificazione del matrimonio egualitario dopo la sentenza Cupriak-Trojan*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, 2026, n. 15.
- 27 Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept c. Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*. La Corte ha affermato che la nozione di "coniuge", rilevante ai fini del diritto di soggiorno derivato del familiare del cittadino dell'Unione, è neutra rispetto al genere e può comprendere anche il coniuge dello stesso sesso. Gli Stati membri restano liberi di disciplinare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma non possono rifiutare, ai soli fini dell'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno ex art. 21, TFUE, il riconoscimento di un matrimonio *same-sex* validamente concluso in altro Stato membro.
- 28 Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 14 dicembre 2021, causa C-490/20, *V.M.A. c. Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"*. La Corte ha statuito che lo Stato membro di cui la minore è cittadina deve rilasciare carta d'identità o passaporto senza pretendere la previa formazione di un atto di nascita nazionale, quando l'atto di nascita rilasciato dallo Stato membro ospitante indica due madri. Il riconoscimento è imposto nella misura necessaria a garantire l'esercizio dei diritti derivanti dagli artt. 20 e 21, TFUE, senza comportare una generale armonizzazione delle regole nazionali in materia di filiazione.

una trascrizione generalizzata dell'atto di nascita formato all'estero. Il punto è un altro: lo Stato non può rendere impraticabile, sul piano documentale e amministrativo, l'esercizio dei diritti spettanti a una minore cittadina dell'Unione, nata in altro Stato membro e ivi risultante figlia di due madri. La continuità dello *status* rileva dunque almeno nella misura necessaria a garantire il rilascio dei documenti di identità e l'esercizio effettivo della libera circolazione con entrambe le persone indicate come genitori nell'atto formato nello Stato membro ospitante.

In *Mirin*²⁹, il baricentro si sposta dall'appartenenza familiare all'identità personale: la questione riguarda il riconoscimento, nello Stato membro di origine, del cambiamento di nome e di identità di genere legalmente acquisito in altro Stato membro. La logica, tuttavia, è affine. La Corte valorizza il rischio che la divergenza tra documenti nazionali e identità legalmente riconosciuta altrove produca difficoltà gravi nella vita quotidiana, nei rapporti amministrativi, professionali e privati, sino a ostacolare l'esercizio della libertà di circolazione. Lo *status* personale, quando sia stato validamente acquisito in un ordinamento dell'Unione e si proietti sull'esercizio di diritti europei, non può essere trattato come un dato meramente interno, liberamente revocabile o ignorabile al passaggio del confine.

La successiva decisione *Trojan*³⁰ porta questa traiettoria a un punto ancora più avanzato. Rispetto a *Coman*, infatti, il riconoscimento del matrimonio *same-sex* non è più circoscritto al solo diritto di soggiorno derivato del coniuge cittadino di Paese terzo. La Corte afferma che il rifiuto di riconoscere e trascrivere, nello Stato membro di origine, un matrimonio tra persone dello stesso sesso validamente concluso in altro Stato membro può costituire un ostacolo alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione, oltre a incidere sulla vita familiare e sul principio di non discriminazione. Anche qui la Corte non impone agli Stati membri di celebrare matrimoni *same-sex* nel proprio ordinamento; impedisce però che il vincolo formato altrove venga degradato a fatto privo di rilevanza giuridica, con conseguenze pratiche sulla vita quotidiana della coppia. È forse questo il punto più significativo: la libertà di circolazione non sopporta che la vita familiare del cittadino europeo muti consistenza a seconda della maggiore o minore disponibilità dello Stato di arrivo — o di ritorno — a riconoscere il vincolo *same-sex* validamente costituito in un altro ordinamento dell'Unione.

3. Matrimonio e unione civile: mimesi normativa, separatezza simbolica e crisi della differenza

Nella dottrina più recente questo dato appare ormai, se non pacifico, certamente acquisito nei suoi tratti essenziali: l'unione civile non è più letta come figura di ripiego, soluzione riparatoria o surrogato

²⁹ Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, causa C-4/23, *Mirin*. La Corte ha ritenuto contrario agli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 45 della Carta, il rifiuto dello Stato membro di origine di riconoscere e annotare il cambiamento di nome e identità di genere legalmente acquisito da un cittadino dell'Unione durante il soggiorno in altro Stato membro, in quanto tale rifiuto crea una divergenza documentale idonea a ostacolare la libera circolazione e a produrre gravi inconvenienti amministrativi, professionali e privati.

³⁰ Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 25 novembre 2025, causa C-713/23, *Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan c. Wojewoda Mazowiecki*. La Corte ha affermato che gli artt. 20 e 21, TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21 della Carta, ostano al rifiuto di uno Stato membro di riconoscere e trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso validamente concluso in altro Stato membro, ove tale rifiuto ostacoli l'esercizio effettivo della libertà di circolazione e impedisca ai coniugi di far valere il proprio *status* matrimoniale nella vita amministrativa, privata e familiare. La pronuncia non obbliga lo Stato membro a introdurre il matrimonio egualitario nel proprio diritto interno, ma impone una forma effettiva di riconoscimento dello *status* validamente acquisito altrove.

imperfetto, ma come istituto che ha trovato una propria collocazione stabile nel sistema delle tutele costituzionali³¹. In questo senso si muove, del resto, anche la sentenza n. 66 del 2024 della Corte costituzionale, la quale ha nuovamente ribadito che l'unione civile costituisce una formazione sociale nella quale i singoli svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella del matrimonio³². Si è opportunamente osservato come tali nuove formazioni affettive non si riducano a meri aggregati occasionali, ma presentino elementi sostanziali largamente sovrapponibili alla famiglia matrimoniale – stabilità della comunanza di vita, intensità del vincolo relazionale, proiezione pubblica del legame – sì che questo “vissuto giuridico” non può essere ignorato³³. L'unione civile è ormai parte di un vero e proprio arcipelago affettivo, entro il quale il monopolio del modello tradizionale risulta, per così dire, strutturalmente incrinato³⁴.

La categoria dell'arcipelago affettivo, se non vuole restare una metafora suggestiva, deve essere assunta in senso pregnante. Essa indica un sistema nel quale la famiglia matrimoniale non scompare, né perde la propria specificità costituzionale, ma cessa di esaurire l'intero spazio della protezione giuridica delle relazioni affettive. La forma di Stato costituzionale contemporanea non è più costruita intorno a un solo modello sociale normativamente egemonico; tende, piuttosto, a riconoscere una pluralità di forme di vita, purché stabilizzate da relazioni di responsabilità, solidarietà e mutuo affidamento. Questo passaggio non è culturalmente neutro. Esso incide sul modo stesso in cui l'ordinamento distribuisce dignità, visibilità pubblica e capacità di produrre effetti giuridici³⁵.

Ed è qui che si apre il secondo nodo che si intende esaminare in queste pagine: il rapporto con il matrimonio. La legge n. 76 del 2016 non ha aperto il matrimonio alle coppie *same-sex*; ha, piuttosto, costruito un istituto distinto, largamente modellato sul primo, ma formalmente separato. In origine tale scelta poteva apparire, e in larga misura fu, una ragionevole mediazione politica. Il problema oggi, però, si presenta in termini assai più rigorosi. Un conto, infatti, è ammettere che il legislatore, in una determinata fase storica, opti per una tecnica di riconoscimento graduale; altro conto è ritenere che quella tecnica possa protrarsi indefinitamente³⁶ senza sottoporsi a un serio vaglio di ragionevolezza.

La questione, posta in termini costituzionali, non è se il legislatore potesse nel 2016 introdurre un

31 Cfr. ad es. V. Carbone, *Rettificazione di sesso e legami di coppia: la Consulta e la persistenza del vincolo tra matrimonio e unione civile*, in *Diritti Fondamentali*, dirittifondamentali.it, 2025, p. 236; F. Azzarri, *Il termine finale di efficacia dell'unione civile tra persone non più dello stesso sesso, «o sia L'inutile precauzione»*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, p. 1117; Idem, voce *Unioni civili (diritto civile)*, in *Enc. dir., I Tematici*, IV, *Famiglia*, 2022, p. 1330.

32 Si legge nella sentenza che “l'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicitazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri”, par. 4, diritto.

33 Cfr. G. Palmeri, M.C. Venuti, *L'inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di divorzio del transessuale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2014, II, p. 553.

34 In questo archipelago, molte sono le isole affettive. Nella sentenza n. 148/2024, la Corte costituzionale, ad es., riconosce che “vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa [...], sia della giurisprudenza costituzionale [...], comune [...] ed europea [...], che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto”, par. 11. Nella precedente Corte costituzionale n. 66/2024, come già evidenziato, si è affermato che “le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità”, par. 3.1.1.

35 Ampiamente sul tema, cfr. ad es. S. Rodotà, *Diritto d'amore*, Roma-Bari, Laterza, 2015; M.R. Marella, G. Marini, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

36 Cfr. Corte Edu, Grande Camera, 17 gennaio 2023, *Fedotova e altri c. Russia*.

istituto distinto dal matrimonio. La risposta, alla luce della giurisprudenza costituzionale allora consolidata, è realisticamente positiva. La questione è se, dieci anni dopo, tutte le differenze normativamente fissate tra matrimonio e unione civile continuino a disporre di *rationes* costituzionalmente apprezzabili. È qui che la prospettiva assiologica del giudizio di eguaglianza diventa decisiva. L'art. 3 Cost. non vieta ogni differenziazione; vieta le differenziazioni prive di fondamento razionale e quelle che, incidendo su sfere essenziali della persona, producono una degradazione simbolica o materiale di un gruppo sociale³⁷.

Il dubbio si concentra, in particolare, sulla perdurante plausibilità di quella che una parte della dottrina ha efficacemente definito una "truffa delle etichette"³⁸: vale a dire sull'idea che l'approccio dualistico del legislatore italiano, lungi dal garantire la non discriminazione, abbia finito col formalizzare una disuguaglianza qualitativa tra unione coniugale e unione omoaffettiva. Se, per molti aspetti, l'unione civile è speculare al matrimonio, per altri la divergenza nella regolazione giuridica è rimasta e, soprattutto, è molto spesso priva di una *ratio* giustificatrice sempre chiaramente identificabile. La stessa Corte costituzionale, pur continuando a ribadire la distinzione tra artt. 29 e 2 Cost., ha progressivamente eroso la separatezza dei due istituti, stigmatizzando il rischio che i componenti dell'unione civile passino da una condizione di massima protezione a una di assoluta indeterminazione in assenza di meccanismi di continuità normativa, riconoscendo una "una natura solidaristica non dissimile" tra queste due unioni affettive³⁹.

Questa erosione è più importante di quanto sembri. La Corte non abbandona il doppio binario, ma ne impedisce gli esiti più radicalmente disfunzionali. Non afferma la piena fungibilità tra matrimonio e unione civile, ma riconosce che la relazione unita civilmente non può essere privata, per effetto di automatismi legislativi, della continuità di protezione che deriva dal suo essere luogo di svolgimento della personalità. È una forma di giudizio costituzionale incrementale: non demolisce la distinzione, ma le impone un costo argomentativo crescente.

La domanda, allora, è semplice soltanto in apparenza: che cosa giustifica ancora il doppio binario? Non basta, evidentemente, richiamare la diversità nominale degli istituti⁴⁰; né appare sufficiente rifugiarsi, quasi per automatismo, in una lettura tradizionale dell'art. 29 Cost. Quanto più l'unione civile si è avvicinata al matrimonio sul piano funzionale, tanto più è divenuto difficile sostenere che la mera distinzione basti, da sola, a fondare differenze di statuto. La formula proposta in dottrina – *separate but equal*⁴¹, parafrasando la dottrina americana che giustificava la segregazione razziale – conserva, a distanza di anni, intatta la sua forza critica, perché coglie con precisione il rischio di un ordinamento che riconosce molto, ma continua a separare senza spiegare abbastanza⁴².

37 Ampiamente sul tema L. Gianformaggio, *Eguaglianza, donne, diritto*, Bologna, Il Mulino, 2005.

38 N. Colaianni, *Diritto alla vita familiare e unioni civili: la laicità incompiuta*, in *Federalismi.it*, 2016, p. 14.

39 Corte costituzionale, n. 66/24, par. 4.

40 Sulla legittimità costituzionale di usare un *nomen iuris* diverso per un fenomeno sostanzialmente analogo, cfr. M. Gattuso in G. Buffone, M. Gattuso, M.M. Winkler, *Unione civile e convivenza*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 78 ss. A tal riguardo, già nel 2007, l'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nella sentenza Maruko concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare che "rifiutare la suddetta pensione perché non è stato contratto matrimonio, riservato alle persone di sesso diverso, quando è stata formalizzata un'unione con effetti sostanzialmente identici fra persone dello stesso sesso, presuppone una discriminazione indiretta fondata sulle tendenze sessuali" (par. 111, n. 2), evidenziando così come la mera diversità nominale non potesse fungere da scudo per trattamenti diseguali, qualora gli istituti fossero funzionalmente analoghi.

41 C. Madonia, *Separate but equal? Il nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*, cit.

42 Forse non è inutile ricordare, in prospettiva più ampia, che la Corte costituzionale abbia rilevato in più occasioni come il legislatore, nel tentativo di differenziare i modelli familiari, abbia talvolta introdotto tutele "dimidiate" o parziali prive di fondamento razionale. Cfr. ad es. di recente sent. 148/24.

Il richiamo a *separate but equal* non va naturalmente inteso come sovrapposizione meccanica tra contesti storici e forme di discriminazione radicalmente diverse. Il suo valore è metodologico: serve a ricordare che la separazione giuridica, anche quando accompagnata da una tendenziale parità di effetti, può produrre una gerarchia simbolica. In materia di *status*, il nome non è mai soltanto un nome. Il *nomen iuris* organizza aspettative sociali, determina percezioni pubbliche, incide sulla dignità riconosciuta al vincolo. Un ordinamento può certamente differenziare; ma quando differenzia due istituti che svolgono funzioni sostanzialmente analoghe, deve spiegare perché la separazione non traduca un giudizio di minor valore sulla relazione esclusa dal modello matrimoniale.

In un certo senso, tanto il legislatore quanto la Corte sembrano restare intrappolati in questo *impasse*⁴³: da un lato, affermano l'eterogeneità dei due istituti e il diverso fondamento costituzionale; dall'altro, riconoscono che, nel disciplinare l'unione civile tra persone dello stesso sesso, il legislatore ha attinto "a molte delle disposizioni che regolamentano il matrimonio"⁴⁴, ammettendo così una sostanziale analogia, che l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 esplicita sul piano positivo, e che la dottrina ha descritto, non senza efficacia, nei termini di una vera e propria "mimesi normativa"⁴⁵.

La mimesi normativa è, sotto il profilo della teoria delle fonti, un fenomeno rivelatore. Il legislatore non ha costruito *ex novo* un autonomo statuto delle unioni civili, ma ha selezionato, adattato e in parte escluso segmenti della disciplina matrimoniale. Ne deriva un istituto che vive in costante relazione differenziale con il matrimonio: non può esserne dichiarato identico, perché altrimenti verrebbe meno la ragione politica della sua separazione; ma non può esserne neppure considerato estraneo, perché la sua disciplina è strutturalmente innervata da rinvii e riproduzioni. È un'identità per somiglianza negata. Ed è proprio questa tecnica, più ancora delle singole omissioni, a generare il problema costituzionale.

Non è senza significato, infatti, che proprio la giurisprudenza costituzionale più recente – pur senza sciogliere il nodo – abbia finito col confermare l'esistenza di questa tensione. La sentenza n. 66 del 2024 non supera il dualismo tra matrimonio e unione civile; ma ne limita gli esiti più irragionevoli. Si tratta di un passaggio importante: la Corte dichiara illegittima la disciplina nella parte in cui non consentiva al giudice di sospendere gli effetti dello scioglimento automatico dell'unione civile conseguente alla rettificazione anagrafica di sesso, così da evitare un vuoto di tutela del rapporto e da consentire, entro un termine, la celebrazione del matrimonio.

L'*iter* argomentativo della Corte è qui particolarmente significativo. Il giudice costituzionale muove dal diritto all'identità personale, comprensivo del percorso di identità sessuale, ma non lo isola dalla dimensione relazionale. Al contrario, riconosce che la rettificazione di sesso di uno dei componenti dell'unione civile non può produrre, come effetto meccanico, la dissoluzione immediata della protezione giuridica del rapporto. La persona non è tutelata solo nella sua identità individuale, ma anche nella continuità del vincolo affettivo già riconosciuto dall'ordinamento. La Corte, infatti, parla di diritto inviolabile al mantenimento, senza soluzione di continuità, della tutela del precedente *status*, ed è proprio questa formula a segnare il punto più avanzato della decisione.

Il punto, qui, è particolarmente netto. Il sistema può anche continuare a distinguere; ciò che non può fare è distinguere in modo tale da interrompere, senza rimedio, la continuità di una relazione giuridicamente protetta. In altri termini, la separazione tra istituti resta tollerabile solo finché non genera esiti incompatibili con la dignità della persona e con la protezione della vita relazionale. La sentenza n. 66 del 2024 non abbatte il doppio binario; ma mostra quanto esso sia oggi costretto a muoversi entro

⁴³ Sul punto ampiamente cfr. ad es. A. Schillaci, *Le unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili di diritto comparato e tenuta del principio di eguaglianza*, in *DPCE Online*, www.dpceonline.it, 2016.

⁴⁴ Corte costituzionale, n. 66/24, par. 3.1.2. diritto.

⁴⁵ M.C. Carbone, *Rettificazione anagrafica*, cit., p. 254.

vincoli di ragionevolezza assai più stretti di quelli immaginabili nel 2016.

Si potrebbe dire che la Corte pratica una forma di nomofilachia costituzionale minima: non riscrive l'intero sistema, ma individua il punto oltre il quale la discrezionalità legislativa degrada in irragionevolezza. La disciplina censurata non era problematica perché distingueva matrimonio e unione civile; era problematica perché, nel farlo, sacrificava senza adeguata ragione la continuità di una relazione giuridica già riconosciuta come costituzionalmente rilevante. È una distinzione sottile ma decisiva. La Corte non afferma ancora che il doppio binario sia in sé incostituzionale; tuttavia, rende sempre più difficile sostenere che esso possa operare attraverso automatismi ciechi, incapaci di misurarsi con la concretezza della vita familiare.

4. Autonomia privata e solidarietà: l'unione civile come *status* familiare

Il terzo profilo da esaminare in queste pagine concerne l'autodeterminazione e lo statuto dei doveri. Anche qui conviene liberarsi di un equivoco diffuso. L'unione civile è stata spesso rappresentata, nel dibattito pubblico, come un istituto più leggero del matrimonio, più vicino alla libertà individuale, meno segnato da elementi pubblicistici. È una rappresentazione suggestiva, ma scarsamente persuasiva. Se si guarda alla struttura della disciplina, l'unione civile non appare come un mero spazio di autonomia privata, bensì come uno *status*⁴⁶: lo mostrano la forma costitutiva, la rilevanza anagrafica, la rete dei doveri reciproci, il regime patrimoniale legale, salvo diversa scelta, e, soprattutto, la fitta tecnica di rinvio a segmenti essenziali della disciplina matrimoniale, come recentemente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale⁴⁷.

Qui occorre essere particolarmente chiari. L'alternativa tra *status* e contratto non può essere risolta guardando soltanto al maggiore o minore grado di autonomia lasciato alle parti. Anche il matrimonio contemporaneo, dopo le riforme del diritto di famiglia, del divorzio e della crisi coniugale, è attraversato da spazi crescenti di autodeterminazione; e tuttavia resta uno *status*, perché produce effetti legali tipici, opponibili ai terzi, iscritti in un ordine pubblico familiare. Lo stesso accade per l'unione civile. La volontà privata è necessaria a costituire il vincolo, ma non ne determina integralmente il contenuto. L'ordinamento non si limita a registrare un accordo: attribuisce a quel rapporto una qualità pubblica.

In questa prospettiva, la categoria dell'autodeterminazione non va intesa in senso meramente individualistico. Essa non coincide con l'assenza di vincoli, ma con la possibilità di scegliere liberamente una forma giuridica di vita affettiva alla quale l'ordinamento collega responsabilità e protezione. La libertà della coppia *same-sex* non è libertà dal diritto, ma libertà di accedere a un diritto non degradante. È qui che i principi personalista, solidarista e pluralista si tengono: la persona si autodetermina anche assumendo obblighi, stabilizzando affidamenti, rendendo pubblicamente riconoscibile una relazione di cura reciproca.

Entro questa prospettiva, l'assenza dell'obbligo di fedeltà deve essere fortemente ridimensionata⁴⁸. Fu, senza dubbio, il segno più visibile della differenziazione legislativa; ma non è questo che de-

⁴⁶ Sul punto ampiamente G. Ferrando, *Le unioni civili. Prime impressioni sulla riforma*, in questa *Rivista*, 2016, p. 6 ss.

⁴⁷ Cfr. *supra* nota n. 44.

⁴⁸ Cfr. ad es. E. Falletti, *Quando l'assenza è più forte di una presenza: lo stralcio del dovere di fedeltà tra matrimonio e unione civile*, in questa *Rivista*, 2016, p. 131 ss.; C. Troisi, *Diritti e doveri nelle unioni civili*, in *Comparazione e diritto civile*, www.comparazionedirittocivile.it, 2018; F. Bertelli, *L'«obbligo» reciproco di fedeltà nelle unioni civili*, in *Jus civile*,

finisce, in profondità, la natura del vincolo. Una relazione giuridica fondata su assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione ai bisogni comuni, effetti patrimoniali e rilevanza pubblica non diviene “leggera” per il solo fatto che il legislatore abbia espunto una determinata clausola lessicale. La dottrina più acuta lo ha rilevato sin dall’inizio: l’eliminazione della fedeltà ebbe, soprattutto, un valore simbolico; serviva a marcare la differenza più che a fondarla sul piano sistematico.

Del resto, anche nel matrimonio l’obbligo di fedeltà ha conosciuto una trasformazione profonda. Non è più interpretabile, almeno in un ordinamento costituzionale pluralista, come clausola di controllo pubblicistico della sessualità coniugale; tende piuttosto a essere letto come espressione della lealtà, della solidarietà e dell’affidamento reciproco che caratterizzano la comunione di vita. Se questa è la traiettoria interpretativa, l’assenza formale della fedeltà nell’unione civile perde gran parte della sua capacità differenziante. I doveri di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni sono sufficienti a costruire un rapporto giuridico intenso, stabilizzato e non riducibile alla pura disponibilità privata.

Qui affiora, del resto, una verità meno rassicurante. La legge del 2016 è costruita su una contraddizione originaria: assimila e, insieme, differenzia; avvicina e, al contempo, marca la distanza. Questa tecnica può forse funzionare nella fase costitutiva dell’istituto, quando il legislatore intende rendere percepibile che il riconoscimento non coincide con la piena equiparazione; ma, col passare del tempo, i segni simbolici perdono forza, soprattutto se l’impianto complessivo si muove in direzione opposta. Ed è per questo che oggi riesce sempre più difficile descrivere l’unione civile come figura meno intensa o meno impegnativa del matrimonio solo perché il legislatore ha voluto conservarne alcuni marcatori differenziali, talvolta simbolici e, molto più spesso, privi di fondamento costituzionale.

Il punto critico, allora, non è stabilire se matrimonio e unione civile siano perfettamente identici. Non lo sono. Il punto è stabilire se tutte le differenze siano ancora costituzionalmente produttive di senso. Alcune possono essere spiegate alla luce del diverso fondamento testuale, altre risultano storicamente comprensibili ma oggi deboli, altre ancora appaiono meri residui di una volontà politica di non nominare come matrimonio ciò che, sul piano funzionale, ne riproduce larga parte della disciplina. Una dottrina costituzionale non celebrativa dovrebbe avere il coraggio di distinguere questi piani: non ogni differenza è discriminatoria, ma non ogni differenza diventa ragionevole solo perché il legislatore l’ha posta.

5. Effettività sociale, trasformazione del matrimonio e prospettive di sistema

Il quarto e ultimo profilo da affrontare in queste pagine è quello dell’effettività. E qui il discorso giuridico deve muoversi, simultaneamente, su due piani: quello delle Corti e quello dei dati sociali. Sul primo versante, la vicenda dell’unione civile è inseparabile dal dialogo – talora cooperativo, talora dissonante – tra giudice costituzionale, Corte Edu e, in misura diversa, diritto dell’Unione, che hanno proceduto a dare stabilità e consistenza alle unioni *same-sex*⁴⁹.

Questa dimensione multilivello non deve essere letta come una semplice stratificazione di fonti. Essa modifica la stessa grammatica del giudizio costituzionale. L’interprete nazionale non può più ra-

www.juscivile.it, 2020, p. 1244 ss.; L. Olivero, *Unioni civili e presunta licenza di infedeltà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, p. 213 ss.

⁴⁹ Cfr. *supra*. Un’ampia panoramica dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale, costituzionale e sovranazionale relativamente all’arcipelago delle relazioni affettive si trova in Corte costituzionale, n. 148/24, parr. 7-10.

gionare sullo *status* familiare come se esso fosse chiuso entro il perimetro sovrano dello Stato. Le relazioni affettive si muovono, le persone circolano, gli atti di stato civile vengono formati in ordinamenti diversi, le identità personali e familiari chiedono continuità oltre il confine. Ne deriva una crescente eterogeneità dei parametri: Costituzione, Cedu, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, libertà di circolazione, principio di non discriminazione, tutela della vita privata e familiare. Il giudice nazionale è chiamato a comporre questi materiali senza dissolvere la specificità costituzionale interna, ma anche senza trasformarla in un alibi per l'arretramento della tutela.

D'altronde, l'effettività non è soltanto giurisprudenziale; è anche sociale. E, sotto questo profilo, i dati ISTAT del 2024⁵⁰ meritano di essere attentamente considerati. Nel 2024, in Italia, sono state costituite 2.936 unioni civili; il 54,8% ha riguardato unioni tra uomini; il 33,0% si è concentrato nel Nord-ovest e il 25,6% nel Centro; la Lombardia ha raccolto il 21,3% del totale, il Lazio il 13,2%, l'Emilia-Romagna il 9,5%; oltre un quarto delle unioni si è costituito nei grandi comuni, con Roma al 7,1% e Milano al 6,1%. Si tratta di dati che confermano il ruolo attrattivo dei principali centri urbani quali catalizzatori di nuove forme di cittadinanza affettiva; ma mostrano anche, sul piano demografico, una tendenza al progressivo ringiovanimento degli uniti civilmente rispetto alla fase iniziale del 2016-2017, che era invece segnata dal recupero di coppie mature rimaste a lungo in attesa di riconoscimento. Nel 2024 l'età media è scesa a 45,2 anni per gli uomini e a 38,2 anni per le donne: segno, questo, che l'istituto viene ormai percepito dalle nuove generazioni come un'opzione ordinaria di formalizzazione del legame di coppia.

Il dato empirico va maneggiato con cautela. Esso non fonda la titolarità dei diritti, che non dipende dalla numerosità del gruppo interessato; né può essere utilizzato per subordinare la protezione costituzionale a una sorta di plebiscito statistico. Tuttavia, il dato sociale è giuridicamente rilevante in un senso più sottile: consente di misurare il grado di radicamento dell'istituto, la sua capacità di organizzare aspettative, la sua entrata nella normalità amministrativa. Un diritto di *status* non vive soltanto nella disposizione che lo istituisce, ma nella ripetizione sociale degli atti che lo rendono ordinario.

Questi numeri concorrono a svuotare di credibilità la rappresentazione dell'unione civile come istituto periferico, episodico o soltanto simbolico. Dopo il picco iniziale e il successivo assestamento, il fenomeno si è sostanzialmente stabilizzato, pur in presenza di recenti decrementi – pari al 2,7% del 2024 sul 2023 e al 3,1% delle previsioni del 2025 sul 2024. È questo il dato davvero significativo: l'istituto non si è esaurito con la spinta della novità, ma si è radicato; è entrato nella normalità amministrativa, patrimoniale e relazionale dell'ordinamento. E quando uno *status* entra nella fisiologia del diritto di famiglia, ogni differenza normativa residua diviene più onerosa da giustificare.

La stessa distribuzione territoriale rivela qualcosa che va oltre la sociologia descrittiva. La concentrazione nelle aree urbane e nelle regioni del Centro-Nord segnala che l'effettività del riconoscimento non è uniforme. Il diritto è formalmente nazionale, ma la sua praticabilità sociale può risultare territorialmente diseguale. Questo profilo non incide direttamente sulla validità della legge, ma interpella la capacità dell'ordinamento di trasformare il riconoscimento formale in cittadinanza sostanziale. Dove la pressione sociale è più ostile, o dove la visibilità pubblica delle coppie *same-sex* resta più difficile, il diritto rischia di essere meno accessibile pur rimanendo identico sulla carta. L'eguaglianza, ancora una volta, non è solo parità di formula normativa; è concreta possibilità di esercizio.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, che rende quel carico giustificativo ancora più gravoso: il generale processo di deistituzionalizzazione del matrimonio, le cui riforme più recenti – si pensi al c.d. divorzio breve o al cumulo delle domande di separazione e divorzio – ne hanno attenuato la forza pubblicistica, avvicinandolo, quanto a snellezza procedurale e struttura degli interessi, alle unioni civili. La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, adottata nel 2024 dal 74,8% delle

⁵⁰ Cfr. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/01/MATRIMONI-UNIONI-SEPARAZIONI-DIVORZI_anno-2024.pdf

coppie totali, segnala, a sua volta, una convergenza dei modelli familiari verso una crescente valorizzazione dell'autonomia individuale; il che rende sempre meno agevole giustificare il paradigma eterosessuale come unico fondamento di una "sostanza familiare" meritevole della massima tutela.

Se il matrimonio contemporaneo è sempre meno istituzione autoritativa e sempre più forma giuridica di una relazione personale fondata su libertà, responsabilità e reversibilità del vincolo, allora la distanza assiologica dall'unione civile si riduce. Il matrimonio non è più il luogo esclusivo della stabilità indissolubile, né l'unione civile è un rapporto intrinsecamente fluido o debole. Entrambi gli istituti partecipano di una trasformazione più ampia del diritto di famiglia: dal modello ordinamentale della famiglia-istituzione al modello costituzionale delle relazioni familiari come luoghi di realizzazione della persona.

Qui torna utile la riflessione classica sulla forma di Stato costituzionale, sociale e pluralista. Il passaggio dallo Stato liberale allo Stato costituzionale non si limita ad ampliare il catalogo dei diritti; modifica il rapporto tra diritto e formazioni sociali. La famiglia non è più considerata l'unica istituzione pregiuridica riconosciuta dallo Stato, ma uno spazio nel quale l'ordinamento deve garantire dignità, eguaglianza e libertà dei soggetti che la compongono. Questa trasformazione ha già inciso profondamente sul matrimonio: uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, superamento della potestà maritale, centralità dell'interesse dei figli, rilevanza dell'autonomia personale nella crisi del rapporto. Sarebbe contraddittorio invocare una nozione rigida e immobile di matrimonio solo per giustificare l'esclusione delle coppie *same-sex*, dopo avere accettato che lo stesso matrimonio sia stato costituzionalmente riscritto nel corso dei decenni.

È qui che il dato statistico si trasforma in argomento giuridico: non già perché il numero produca, di per sé, normatività, ma perché mostra che il diritto ha generato riconoscimento sociale stabile; e quel riconoscimento, una volta consolidato, ritorna sull'ordinamento sotto forma di richiesta di coerenza. Quanto più l'unione civile si dimostra capace di organizzare aspettative, responsabilità e identità pubblica, tanto meno risulta credibile trattarla come figura intermedia, subordinata o transitoria. L'effettività, in altri termini, non sostituisce il ragionamento costituzionale; lo rende, piuttosto, più esigente.

In questa prospettiva, la categoria dell'effettività assume una duplice funzione. Da un lato, essa impedisce di ridurre il riconoscimento a pura proclamazione normativa: un istituto esiste costituzionalmente solo se consente ai soggetti di organizzare in modo prevedibile la propria vita. Dall'altro, essa retroagisce sul giudizio di ragionevolezza: differenze che potevano apparire tollerabili nella fase sperimentale diventano più problematiche quando l'istituto è entrato stabilmente nel tessuto sociale. L'effettività non crea il diritto, ma rende più visibili le incoerenze della sua disciplina.

6. Alcuni spunti conclusivi

Se, allora, si vuole trarre una conclusione non retorica dal primo decennio della legge Cirinnà, essa mi sembra la seguente: nel 2016 il problema era il riconoscimento; nel 2026 il problema è, invece, la giustificazione della differenza. L'unione civile è ormai un istituto di sistema: stabilizzato nell'art. 2 Cost., protetto dall'art. 3 Cost., mantenuto distinto dal matrimonio in forza di una lettura ancora dominante – ma non certo l'unica – dell'art. 29 Cost., ma sempre più difficilmente comprimibile entro una logica di separatezza simbolica.

Questo non significa che l'unico esito costituzionalmente possibile sia l'apertura legislativa del matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Significa, però, che la permanenza del doppio binario non può più essere difesa con argomenti di pura inerzia. La Costituzione non impone necessariamente la coincidenza delle forme; impone, tuttavia, che la differenza di forma non produca una differenza ingiustificata di dignità, protezione e riconoscibilità sociale. Il legislatore conserva spazio di scelta, ma

non dispone di uno spazio vuoto di parametri.

Ne deriva che, se il legislatore intende conservare il doppio binario, non può più limitarsi a presupporre la razionalità: deve dimostrarla, caso per caso, differenza per differenza. In difetto, il dualismo – nato come compromesso storico, politicamente comprensibile nel 2016 – finirà per apparire, sempre più chiaramente, per ciò che già oggi spesso sembra: non una scelta sistematica necessaria, ma il residuo di una mediazione politica invecchiata, che il diritto vivente, la dottrina più avvertita e gli stessi dati di effettività rendono, anno dopo anno, sempre più difficile assumere come definitiva.

Il bilancio costituzionale del decennale, dunque, non può essere né liquidatorio né celebrativo. La legge n. 76 del 2016 ha rappresentato un avanzamento reale, e sarebbe ingeneroso non riconoscerlo. Ma il costituzionalismo dei diritti non si accontenta della gratitudine storica. Chiede coerenza, ragionevolezza, pari dignità. Chiede che ciò che è nato come rimedio a una discriminazione non cristallizzi, sotto altra forma, una gerarchia simbolica. Chiede, soprattutto, che il riconoscimento non sia concepito come punto d'arrivo, ma come soglia di ingresso in un ordinamento che, una volta ammessa la rilevanza costituzionale della relazione, deve assumersi l'onere di trattarla con piena serietà.

Per questa ragione, il prossimo passaggio non dovrebbe consistere in una mera manutenzione lessicale della legge Cirinnà, né in un generico appello alla sensibilità del legislatore. Occorrerebbe, più radicalmente, una revisione analitica delle differenze ancora esistenti tra matrimonio e unione civile, distinguendo quelle costituzionalmente giustificabili da quelle puramente inerziali; una verifica dell'impatto concreto delle discipline differenziate nei settori successorio, previdenziale, fiscale, anagrafico e processuale; una maggiore attenzione alla continuità degli *status* nella dimensione europea; e, infine, una riflessione non più eludibile sulla ragione per cui l'ordinamento continui a riservare il nome matrimonio a una sola forma di coppia, pur avendo ormai riconosciuto all'altra una sostanza familiare largamente convergente.

La verità, forse scomoda ma difficilmente evitabile, è che il doppio binario italiano vive oggi di una tensione interna sempre meno governabile: ha bisogno della somiglianza per non essere discriminatorio, ma ha bisogno della differenza per continuare a giustificare sé stesso. Finché questa tensione non sarà affrontata apertamente, il sistema resterà sospeso in una zona intermedia: troppo avanzato per tornare alla marginalizzazione pre-2016, troppo timido per riconoscere fino in fondo le implicazioni costituzionali della propria stessa evoluzione. È precisamente in questa zona intermedia che si colloca, oggi, il compito della dottrina costituzionale. Non accompagnare il compromesso, ma interrogarne il fondamento.